

L.R. 3 settembre 1984, n. 61 [\(11\)](#).

Modifica ed integrazione delle leggi regionali n. 52 del 1977 e n. 8 del 1982: "Potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico".

*Indice*

[Art. 1](#)

[Art. 2](#)

[Art. 3](#)

[Art. 1](#)

Al fine di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio alpinistico abruzzese, la Regione interviene a favore della delegazione regionale delle sezioni abruzzesi del Club alpino italiano, allo scopo di consentire il rafforzamento delle sue attività, in aggiunta a quanto già previsto dalle [LL.RR. n. 52 del 1977](#) e [n. 8 del 1982](#).

A tal fine è stanziata nel bilancio preventivo la somma di lire 20.000.000, per l'anno 1984.

Pertanto, lo stanziamento previsto dalla [L.R. n. 8 del 1982](#), viene aumentato da lire 60.000.000 a lire 80.000.000. [\(12\)](#)

[Art. 2](#)

Il contributo è deliberato dalla Giunta regionale, di intesa con la Commissione consiliare permanente competente ed è corrisposto alla delegazione regionale delle sezioni abruzzesi del Club alpino italiano, previa produzione alla Giunta regionale dei bilanci preventivo e consuntivo e di apposita relazione, nella quale sono indicate le iniziative programmate.

Tali iniziative riguardano:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei rifugi di proprietà o gestiti dal Club alpino italiano e la realizzazione di bivacchi a servizio di itinerari alpinistici o sci alpinistici;
- b) l'individuazione, attrezzature e manutenzione di sentieri escursionistici e vie alpinistiche nelle montagne abruzzesi;
- c) la redazione di carte tematiche delle zone alpinistiche abruzzesi;
- c bis) la valorizzazione del patrimonio alpinistico abruzzese attraverso le diverse attività istituzionali del Club Alpino Italiano. [\(13\)](#)

Gli atti di cui sopra debbono essere rimessi alla Giunta regionale entro il termine previsto dall'art. 2 della [L.R. n. 8 del 1982](#) [\(14\)](#).

[Art. 3](#)

Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1 della presente legge, valutato, per l'anno 1984, in lire 20.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

- Cap. 2890 "Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi":

- in diminuzione L. 20.000.000=

- Cap. 707 (di nuova istituzione nel Sett. 7, Tit. 1, Sez. VIII, Ctg. V, dest. Progr. 1. nat. giur. 1) denominato "Spese per ulteriore potenziamento e funzionalità della delegazione regionale delle Sezioni abruzzesi del Club Alpino Italiano":

- in aumento L. 20.000.000=

La partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al predetto bilancio, è ridotta della corrispondente somma di L. 20.000.000=

Per gli esercizi successivi al 1984, l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

---

[\(11\)](#) Pubblicata nel BURA 24 settembre 1984, n. 18.

[\(12\)](#) Per l'anno 1990 e seguenti, lo stanziamento previsto nel presente comma è stabilito in lire 100.000.000 dall'art. 2, secondo comma, [L.R. 30 aprile 1990, n. 56](#).

[\(13\)](#) Lettera aggiunta dall'art. 12, comma 1, [L.R. 4 dicembre 2006, n. 42](#).

[\(14\)](#) Termine stabilito al 31 marzo di ogni anno.